



**PROGRAMMA DI APPRENDIMENTO PERMANENTE
PROGRAMMA ERASMUS+ AMBITO VET**

**NOTA TECNICA RELATIVA ALLA STIPULA
DELLA POLIZZA FIDEJUSSORIA**

KA2 - Partenariati strategici

Progetti annualità 2014

Agenzia Nazionale - Erasmus+ - Isfol

1. RIFERIMENTI

Regolamento (EU) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1288/2013 dell'11 Dicembre 2013 che ha istituito il Programma Erasmus+;

Regolamenti EU-Euratom n. 966/2012 del 25 Ottobre 2012;

Regolamento Delegato C(2012)7507 del 29 Ottobre 2012;

Convenzione di finanziamento per i Progetti Progetti Erasmus+ VET Azione KA2 - Partenariati strategici tra Agenzia Nazionale e Beneficiario, compresi i suoi ALLEGATI (in vigore)

Linee Guida per la gestione amministrativa e finanziaria e per la presentazione dei rapporti ad uso dei Beneficiari (versione applicabile)

2. SCOPO

Il presente documento, contiene le linee guida per la presentazione della polizza fidejussoria secondo le disposizioni previste dall'Agenzia Nazionale. Il documento, in particolare, chiarisce le condizioni determinanti la validità della polizza e indica le modalità operative per una corretta predisposizione della polizza stessa e, se del caso, per le successive modifiche.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Progetti KA2 - Partenariati strategici

4. CONTENUTO DEL DOCUMENTO

Tutte le sovvenzioni concesse nell'ambito del Programma Erasmus+ sono sottoposte alle disposizioni dei Regolamenti finanziari delle Comunità Europee¹. Tali Regolamenti provvedono a strutturare in maniera più omogenea le disposizioni di prevenzione di possibili frodi o anomalie finanziarie e a tutelare maggiormente, anche attraverso sistemi di garanzie e controllo, gli interessi finanziari del bilancio/risorse comunitarie.

Sulla base dello schema di fidejussione adottato con Decreto del Ministero del Tesoro 22 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 96 del 26 aprile 1997, l'Agenzia Nazionale ha predisposto un **modello di polizza** integrato ed adeguato alle

¹ Regolamento EU, Euratom n. 1288/2013 del 25/10/2012 e Regolamento Delegato C(2012) 7507 del 29/10/2012

peculiarità del Programma Erasmus+, **che i beneficiari sono tenuti ad adottare**. Sono esenti da tale obbligo gli enti pubblici, compresi gli istituti di istruzione secondaria e superiore.

La garanzia fidejussoria deve essere rilasciata da:

1. un organismo bancario o finanziario autorizzato all'esercizio del ramo cauzione (cfr. elenchi pubblicati periodicamente dall'IVASS – *Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni*– sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito internet <http://www.ivass.it/> e gli elenchi tenuti dalla Consob consultabili sul sito www.consob.it);
2. un organismo di intermediazione finanziaria regolarmente iscritto nell'elenco speciale (ex art. 107 del DPR 385/93) depositato presso la Banca d'Italia e consultabile presso la stessa o sul sito www.bancaditalia.it.

La polizza deve rispettare i seguenti requisiti formali:

1. Sottoscrizione in forma autenticata dei soggetti che impegnano le parti contraenti. Il soggetto che autentica dovrà certificare, previa verifica, anche il potere di rappresentanza dei firmatari;
2. Conformità assoluta allo schema di garanzia fidejussoria fornito dall'Agenzia nazionale (cfr. allegato alla Convenzione).

La polizza, inoltre, deve contenere i seguenti dati:

1. dati identificativi del progetto (numero della Convenzione, codice Cup, titolo e durata del progetto);
2. importo totale del contributo accordato;
3. importo da garantire equivalente all'ammontare del prefinanziamento;
4. dati identificativi delle parti contraenti.

La garanzia non è vincolante ai fini della contrattualizzazione ma unicamente all'erogazione del prefinanziamento (cfr. Convenzione). Il beneficiario, quindi, allo scopo di evitare ritardi nell'erogazione delle somme previste, è tenuto a trasmettere all'Agenzia nazionale la polizza stipulata nel breve periodo successivo al perfezionamento della Convenzione e alla notifica dell'ammontare del prefinanziamento che verrà liquidato (cfr. Convenzione).

I contraenti possono scegliere di:

1. stipulare un'unica polizza per l'intero importo del prefinanziamento (I° e II° prefinanziamento);

ALLEGATO VII

Agenzia Nazionale Erasmus+ ISFOL

rev.1 del 10/11/2014

2. stipulare una polizza per l'importo equivalente al I° prefinanziamento ed una seconda successiva per un importo corrispondente solo al II° prefinanziamento. In questo caso la stipula della seconda fidejussione non comporta lo svincolo della prima.

In ciascuno dei casi sopra enunciati, **la garanzia fidejussoria deve avere efficacia** dalla data di rilascio fino a 12 mesi dal termine delle attività relative all'azione, termine indicato dalla Convenzione o da eventuale emendamento, con proroga semestrale automatica per non più di due successivi rinnovi, salvo l'eventuale scioglimento anticipato da parte dell'Agenzia nazionale, che si impegna comunque a svincolare la polizza entro i 30 giorni successivi al versamento del saldo. La garanzia cesserà comunque ogni effetto 24 mesi dopo la chiusura delle attività progettuali. Si precisa che in ogni caso la polizza non potrà essere svincolata senza autorizzazione scritta da parte dell'Agenzia nazionale.

Nel caso in cui l'Agenzia nazionale autorizzi un prolungamento delle attività progettuali, il beneficiario dovrà prevedere, ad integrazione della polizza medesima, un'appendice che indichi la nuova scadenza, rimanendo inalterate tutte le restanti disposizioni. Tale appendice dovrà essere inviata all'Agenzia nazionale entro 30 giorni dal ricevimento dell'emendamento alla Convenzione che autorizza la modifica della durata progettuale, debitamente sottoscritto dalle parti contraenti, pena l'annullamento della variazione intervenuta. È chiaro che per essere considerata valida, l'appendice dovrà avere gli stessi requisiti della polizza originaria.

Nel caso di modifica dell'organismo beneficiario, l'ente che subentra, ad esclusione degli enti pubblici, dovrà produrre un'appendice alla polizza già in vigore che accolga la variazione o stipulare una nuova polizza, rimanendo inalterate tutte le disposizioni. In ogni caso dovranno essere garantiti il periodo globale di efficacia della polizza e la copertura dell'intero ammontare del prefinanziamento.

Nel caso in cui si verifichi la variazione del legale rappresentante dell'organismo beneficiario, questi subentra e risponde in solido il precedente.

Il beneficiario è obbligato ad informare per iscritto l'Agenzia nazionale di ogni evento, atto o circostanza che possa inficiare parzialmente o totalmente la validità della polizza fidejussoria.

ALLEGATO VII

Agenzia Nazionale Erasmus+ ISFOL

rev.1 del 10/11/2014

Le spese di accensione della polizza sono da considerarsi costi ammissibili secondo le modalità previste dal Programma.